

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 4 del 22-02-2018

OGGETTO: Determinazioni in ordine alla proposta del C.D. a costituirsi in ordine al ricorso in Cassazione presentato da Girgenti Acque - TSAP Contenzioso - Acqua pubblica - attingimento a soggetto differente dal Gestore del SII".

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di febbraio 2018 alle ore 17.00 in seconda convocazione, nei locali dell'ATI AG9, in piazza Trinacria in Aragona, si è riunita, giusta nota di convocazione prot. 684 del 14/02/2018 e integrazione n.766 del 21/02/2018, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo Assessore delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato:

Comune	Sindaco, Commissari o o suo Delegato	S/D/C	Comune	Sindaco, Commissari o o suo Delegato	S/D/C
Agrigento	A		Alessandria della Rocca	A	
Aragona	A		Bivona	A	
Burgio	Francesco Minnella	Vicesindac o	Calamonaci	A	
Caltabellotta	A		Camastra	Angelo Cascià	S
Cammarata	A		Campobello di Licata	Giacomo Gatì	D
Canicattì	A		Casteltermini	A	
Castrofilippo	Antonino Matina	D	Cattolica Eraclea	Antonio Pizzuto	Vicesindac o

Ciandiana	A		Comitini	A	
Fayara	Anna Alba	S	Grotte	Paolino Fantauzzo	S
Joppolo Giancaxio	Angelo Portella	S	Lampedusa e Linosa	A	
Licata	A		Lucca Sicula	Giuseppe Puccio	S
Menfi	Vincenzo Lotà	S	Montalegre	A	
Montevago	Margherita La Rocca	S	Naro	A	
Palma di Montechiaro	A		Porto Empedocle	Salvatore Urso	Vicesindaco
Racalmuto	Emilio Messina	S	Raffadali	Enrico Vella	D
Ravanusa	Carmelo D'Angelo	S	Realmonte	A	
Ribera	Nicola Inglese	Do	Sambuca di Sicilia	Giuseppe Cacioppo	Vicesindaco
San Biagio Platani	A		San Giovanni Gemini	A	
Santa Elisabetta	Domenico Gueli	S	Sant'Angelo Muxaro	A	
Santa Margherita Belice	A		S. Stefano Quisquina	A	
Sciacca	A		Siculiana	Leonardo Lauricella	S
Villafranca Sicula	Rosalba Guarisco	D			

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto sociale, l'Arch. Vincenzo Lotà, Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Verballizza la d.ssa Maria Concetta Madonia.

Il Presidente, constatato che l'odierna Assemblea è stata convocata con avviso inviato ai Sindaci nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e che risulta presente una quota di partecipazione, pari a 30 su 69, nonché a 17 Comuni rappresentati su 43, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del 6° punto dell'O.d.g. "Determinazioni in ordine alla proposta del C.D. a costituirsi in ordine al ricorso in Cassazione presentato da Girgenti Acque - TSAP Contenzioso - Acqua pubblica - attingimento a soggetto differente dal Gestore del SII".

IL PRESIDENTE

Data lettura della proposta di delibera n.2 del 24/1/2018 del Consiglio Direttivo, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si propone l'autorizzazione alla costituzione per la Cassazione a salvaguardia dei legittimi interessi dei Comuni Consorziati, poiché la sentenza 192/2017, impugnata dal gestore, consente che all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio idrico integrato, si costituisca un titolo amministrativo di convenzione e di gestione di una risorsa idrica in maniera del tutto autonoma e distinta rispetto alla gestione unitaria e integrata di cui è titolare l'Autorità di ambito.

Invita, pertanto, l'Assemblea a valutare circa la costituzione in giudizio, dichiarando aperta la discussione.

L'Assemblea ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di fare propria la proposta di delibera del C.D. n.2 del 24/01/2018, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale

2) la costituzione in giudizio per la Cassazione a salvaguardia dei legittimi interessi dei Comuni Consorziati, poiché la sentenza 192/2017, impugnata dal gestore, consente che all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio idrico integrato, si costituisca un titolo amministrativo di convenzione e di gestione di una risorsa idrica in maniera del tutto autonoma e distinta rispetto alla gestione unitaria e integrata di cui è titolare l'Autorità di ambito.

3) Di dare mandato al Direttore, come previsto dall'art.12 dello Statuto, di nominare un legale esterno, da individuare fra quelli che hanno manifestato la propria disponibilità di far parte degli Avvocati di fiducia dell'ATI AG9, alla sottoscrizione di tutti gli atti nascenti dall'approvazione del presente atto e ai relativi impegni di spesa.

Il Presidente

Propone l'immediata esecutività dell'atto

L'ASSEMBLEA

Con voti unanimi, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c.4 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

L'estensore
A. Guarnieri

Il Presidente
Arch. Vincenzo Lotà

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 2 del 24-01-2018

Redatta su iniziativa:

☐ **DEL PRESIDENTE**

☐ **D'UFFICIO**

OGGETTO: Ricorso in Cassazione presentato da Girgenti Acque - TSAP Contenzioso – Acqua pubblica – attingimento a soggetto differente dal Gestore del SII. Costituzione in Giudizio

Premesso che:

in data 13/12/2017 è stato notificato a questa ATI, il ricorso presentato da Girgenti Acque SpA presso la Corte Suprema di Cassazione, assunto al prot. n. 4814 in pari data - contro la Regione Siciliana, l'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità, il Servizio provinciale del Genio Civile di Agrigento, Consorzio di Ambito Territoriale ottimale di Agrigento, Aeroviaggi S.p.A. e Assemblea Territoriale Idrica AG9 - per impugnare la sentenza n. 192 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), emessa in data 22/9/2017;

con la sentenza n. 192/2017 il TSAP, ha respinto il ricorso di Girgenti Acque SpA, gestore del S.I.I., proposto in data 06.11.2015, con cui si opponeva al decreto di attingimento del 2015 che il Genio Civile aveva emesso in favore dell'Aeroviaggi S.p.A., motivando il rigetto sulla presenza di un accordo transattivo tra il Gestore e l'Aeroviaggi;

L'Aeroviaggi, che gestisce alcune strutture alberghiere e ricettive site a Sciacca, con istanza del 14 novembre 2007 chiedeva una variazione del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti con l'assegnazione diretta di una frazione della risorsa idrica pari a 5 litri secondo proveniente dall'acquedotto "Carboj" (portata vincolata con decreto assessoriale del 26 maggio 2006 per l'approvvigionamento idropotabile del Comune di Sciacca);

detta richiesta non aveva esito e l'Ente Minerario Siciliano, con verbale del 3 marzo 2008 consegnava l'acquedotto "Carboj" al Demanio della Regione Siciliana, che contestualmente lo affidava in gestione temporanea al Comune di Sciacca per poi trasferirlo al gestore del Servizio Idrico Integrato;

Il Comune di Sciacca quindi, il 27 maggio 2008, in conformità agli obblighi derivanti dalla Convenzione dell'ATO, ha consegnato l'acquedotto "Carboj" alla Girgenti Acque, che ne ha assunto e proseguito la gestione;

L'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con provvedimento del 21 ottobre 2010, autorizzava temporaneamente l'Aeroviaggi, ai sensi dell'articolo 56 del R.D. numero 1765 del 1933 e per il periodo di un anno, all'attingimento di 5 litri sec di acqua per uso igienico - sanitario, con la precisazione che la stessa, per l'utilizzo di tale portata dal Carboj, avrebbe dovuto concordare con la Girgenti Acque S.p.A, gestore dell'acquedotto, *"la ripartizione delle spese in modo da sollevare l'amministrazione concedente da qualsiasi controversia che ne.." sarebbe potuta "..derivare.."*;

a tale provvedimento di prelievo si è opposto il Direttore Generale del Consorzio d'Ambito di Agrigento il quale, con istanza del 4 novembre 2010, indirizzata all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana ed all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, ne chiedeva la revoca in autotutela *"..nella considerazione che la risorsa idrica di tali pozzi peraltro insufficiente anche per il solo Comune di Sciacca, è nella completa disponibilità di questo Consorzio d'Ambito a vantaggio dei Comuni consorziati, così come previsto dal Piano d'Ambito approvato con delibera dell'assemblea dei Sindaci n. 4 del 30. 12.2002"*;

Girgenti Acque, nelle more di una soluzione amministrativa del fatto, raggiungeva con Aeroviaggi un accordo transattivo, con il quale si impegnava a fornire l'acqua necessaria per l'esercizio delle strutture alberghiere dietro un corrispettivo unitario ed un compenso per pregressi utilizzi dei propri impianti;

il Genio Civile, però, in data 2 settembre 2015, rilasciava la licenza annuale di attingimento in favore di Aeroviaggi;

il gestore ne ha proposto impugnazione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, considerato in particolare 1) il contrasto *"..... col principio normativo, di rango sia comunitario che nazionale afferente al vincolo di gestione unitaria ed integrata dell'ambito del servizio idrico integrato"* 2) *..... eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria* venendo meno, stante l'assenza di automaticità del rinnovo *"..... una verifica da parte dell'Ufficio del Genio Civile volta ad accertare che l'eventuale rinnovo della licenza di attingimento"* non contrastasse *"... con le altre disposizioni di legge che disciplinano la materia .."* (*"..e ciò al fine ovviamente di evitare che si frappongano ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo di una gestione necessariamente integrata del servizio idrico ..."* principio fondamentale nella normativa comunitaria del settore); e comunque non sussistendo *"...i presupposti per il rinnovo della licenza di attingimento ..."* ed essendo mancata una *"...approfondita istruttoria ..."*

avverso il ricorso, si sono costituiti la Regione Siciliana, l'Assessorato Siciliano Infrastrutture e Mobilità e il Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento che, dopo aver rilevato la inammissibilità del ricorso per *"...carenza di legittimazione della società ricorrente ..."* in quanto risulterebbe precluso al *"...concessionario della gestione integrata agire in luogo e per conto del Consorzio ..."*, nonché della tardività dell'impugnativa *"...trattandosi di procedimento emesso il 2.9.2015 ed impugnato con ricorso affidato al servizio postale il 6.11.2015...."* ne hanno contestato la fondatezza;

si è costituita inoltre la Aeroviaggi che ha chiesto la reiezione del ricorso, oltreché per infondatezza, per mancanza di interesse e per tardività;

non si è costituito il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato di Agrigento in liquidazione, oggi Assemblea Territoriale Idrica AG 9 di Agrigento.

Fatto presente che

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza 192/17, ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, con la seguente motivazione: a) *" ...con nota in data 18/10/2010, n. 85196 l'Assessorato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha autorizzato il Genio civile di Agrigento a concedere, nelle more dell'approvazione del P.R.G.A., l'autorizzazione provvisoria, dapprima alla SITAS e poi alla subentrante Aeroviaggi spa, in quanto ritenuta non in contrasto con gli usi pubblici della risorsa ed ha rilasciato, in data 21/10/2010, l'autorizzazione per la portata di l/s 5,00 di acqua pubblica sotterranea dai pozzi Carboj, prevedendo che il fruitore dell'acqua dovesse concordare con il gestore dell'acquedotto la ripartizione delle spese per il prelievo. Tale autorizzazione è stata prorogata di anno in anno, sino al provvedimento impugnato. Con atto di transazione del 14/02/2011 la Girgenti Acque e la Aeroviaggi spa hanno definito le modalità di calcolo delle spese di gestione sin dalla data di*

di
ato
ne
zi,
di
al
n
r
i
,
affidamento della gestione dell'acquedotto al Gestore, prevedendo l'aggiornamento della tariffa applicata sulla base degli indici ISTAT. Tale atto transattivo si pone in contrasto con l'impugnazione del provvedimento in esame, avendo la Girgenti Acque spa prestato acquiescenza ai precedenti provvedimenti autorizzativi ed alle successive proroghe, con riconoscimento del diritto di usufruire dei pozzi anche per gli anni successivi, come si deduce dalla previsione dell'aggiornamento ISTAT. Inoltre, con riferimento al primo motivo, è da rilevare che la licenza provvisoria di attingimento non si pone in contrasto con la funzionalità della gestione unitaria ed integrata, né risulta individuato alcun specifico pregiudizio per la spa ricorrente, anche con riferimento al contenuto dell'accordo transattivo sopra richiamato.."; b) "...è infondato anche il secondo motivo, con il quale si affermano profili di eccesso di potere perché l'amministrazione avrebbe proceduto ad un rinnovo automatico dell'autorizzazione, che sarebbe escluso dalla L.R. n. 10/99. Infatti, il fatto che l'ufficio del Genio civile possa esprimere, come previsto dalla norma, "un diverso avviso" rispetto al rinnovo, non preclude la possibilità di rinnovo in mancanza dell'accertamento di specifiche incompatibilità"

Girgenti Acque ribadisce che il TSAP

non ha considerato le violazioni della normativa comunitaria europea che richiede il carattere necessariamente "integrato" dei servizi idrici, di fognatura e depurazione e che vengano svolti tenendo conto di una dimensione "vasta" riferita ad un "ambito territoriale ottimale", i cui confini, definiti mediante criteri tecnici di correlazione e funzionalità tra le reti di acquedotto e fognatura e localizzazione di depuratori, sono necessariamente sovracomunali, così come sovracomunale è l'autorità amministrativa alla quale rimangono affidati i poteri e le funzioni di gestione, con l'obbligo dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di conferire a tale autorità amministrativa, ex lege, tutte le potestà, attività e strutture relative all'esercizio ed alla gestione degli acquedotti comunali, compresi cioè, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni;

non ha valutato, come il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale 9 di Agrigento, coerentemente con la Direttiva 60/2000 e la normativa che disciplina la materia, sia succeduto "ex lege" tanto nei diritti demaniali di educazione delle acque delle sorgenti ottenendo la voltura delle concessioni demaniali - considerato che queste sono state assentite per essere destinate al servizio idrico dei Comuni - quanto in tutte le strutture acquedottistiche funzionali e correlate, sino alle reti comunali di distribuzione;

non ha tenuto conto della volontà del Consorzio di Ambito di Agrigento di non voler cedere la risorsa idrica, così come documentato nella citata nota del Direttore Generale del 4 novembre 2010, con la quale chiede la revoca in autotutela della concessione;

Girgenti acque, inoltre, rileva che in una differente vicenda (*un Consorzio di Comuni aveva chiesto l'annullamento del provvedimento del Consorzio d'Ambito Agrigento 9 avente ad oggetto la consegna alla Girgenti Acque, quale "soggetto gestore", delle "...infrastrutture riguardanti la gestione del servizio idrico integrato..)* lo stesso Tribunale Superiore delle Acque, con la sentenza del 16 ottobre 2014 numero 826, aveva escluso che soggetti terzi differenti dal Gestore potessero continuare a svolgere attività di gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione.

Ritenuto di

doversi costituire in giudizio per la Cassazione a salvaguardia dei legittimi interessi dei Comuni Consorziati, poiché la sentenza 192/2017, impugnata dal gestore, consente che all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio idrico integrato, si costituisca un titolo amministrativo di convenzione e di gestione di una risorsa idrica in maniera del tutto autonoma e distinta rispetto alla gestione unitaria e integrata di cui è titolare l'Autorità di ambito;

Dare atto che è in itinere la formazione degli elenchi degli Avvocati di fiducia dell'ATI AG9, mancando l'Ente di un proprio ufficio legale, a seguito avviso pubblicato sul sito dell'ente dal 7/11 al 7/12/2017;

dare mandato al Direttore, come previsto dall'art.12 dello Statuto, di nominare un Avvocato esterno, che sarà individuato tra quelli che hanno fatto pervenire la propria disponibilità e al relativo impegno di spesa;

Visto:

la legge n. 142/90 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/91, e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

la L.R. 19/2015

lo Statuto dell'ATI;

il vigente O.R.E.L.;

il parere di regolarità tecnica;

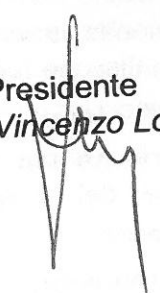
il parere di regolarità contabile.

SI PRPONE

di autorizzare la costituzione per la Cassazione a salvaguardia dei legittimi interessi dei Comuni Consorziati, poiché la sentenza 192/2017, impugnata dal gestore, consente che all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio idrico integrato, si costituisca un titolo amministrativo di convenzione e di gestione di una risorsa idrica in maniera del tutto autonoma e distinta rispetto alla gestione unitaria e integrata di cui è titolare l'Autorità di ambito.

Di dare mandato al Direttore, come previsto dall'art.12 dello Statuto, di nominare un legale esterno, da individuare fra quelli che hanno manifestato la propria disponibilità di far parte degli Avvocati di fiducia dell'ATI AG9, la cui procedura è in itinere.

Il Presidente
Arch. Vincenzo Lotà



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Pareri espressi ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni
così come recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere *favorevole* sulla proposta di deliberazione di cui sopra

Aragona, li _____

Il Direttore
ing. B. Barone

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa
alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere *favorevole* sulla proposta di deliberazione di cui sopra

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci